

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Pericu | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 29 novembre 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

La ricorrente, intestataria di un mutuo fondiario contratto con la banca convenuta, sostiene che, per un errore imputabile all'intermediario, non è stata stipulata la copertura assicurativa contro il rischio perdita di lavoro connessa al finanziamento.

Più precisamente, in data 28.11.2007, la ricorrente stipulava con un intermediario (oggi operante con la denominazione della convenuta) un mutuo fondiario di € 72.400,00 per l'acquisto di un appartamento; detto importo comprendeva il costo di una polizza collettiva, pari a € 5.400,00, destinata a coprire anche il rischio "disoccupazione", la cui stipula era stata caldeggiata da un funzionario della banca.

Successivamente, l'interessata si recava presso la convenuta per comunicare la perdita del lavoro e richiedere la relativa indennità, ma le veniva fatto presente che non esisteva una tale copertura assicurativa; la "Nota informativa all'assicurato" consegnata al cliente prevedeva il versamento del premio in un'unica soluzione; le condizioni della polizza prevedevano, in caso di perdita del lavoro, il pagamento di un importo pari alla rata mensile del mutuo (€ 426,31) per tutto il periodo della disoccupazione (nel caso di specie protrattosi per tre mesi).

Dopo aver presentato reclamo con nota del 22.11.2011 – riscontrato con lettera del 16.12.2011 con la quale la convenuta ha rigettato l'istanza del cliente – la ricorrente ha proposto ricorso, protocollato il 16.3.2012, con il quale ha chiesto il pagamento della somma di € 1.379,00 corrispondente a quanto la compagnia assicuratrice avrebbe liquidato nel caso in cui la polizza fosse stata conclusa.



Nelle proprie controdeduzioni – presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 18/6/2012 (termine regolamentare: 31.5.2012) – l'intermediario resistente ha così ricostruito l'intera vicenda:

- il mutuo è stato stipulato il 28.11.2007 per un importo di € 72.400,00 mentre la somma erogata ammontava a € 72.219,00;
- con lettera del 7.5.2009 la ricorrente formalizzava un reclamo per contestare la mancata attivazione della polizza assicurativa a copertura del rischio di disoccupazione;
- la banca forniva riscontro con nota del 28.8.2009, precisando che non risultava sottoscritta alcuna polizza né l'addebito del relativo premio;
- in data 29.9.2009 la ricorrente, per il tramite di un terzo nominativo privo di specifica delega, richiedeva alla convenuta il riconoscimento della somma che sarebbe stata liquidata dalla compagnia assicuratrice nel caso in cui la polizza fosse stata stipulata;
- con nota del 3.2.2010 la convenuta forniva riscontro respingendo la richiesta del cliente;
- con nota del 1°3.2010 il predetto nominativo reiterava la richiesta cui veniva fornito riscontro dalla resistente con nota del 23.3.2010, confermando quanto esposto in precedenza;
- la ricorrente ha esibito alcuni moduli rubricati "simulazione ad uso interno filiale" che rappresentano "diverse ipotesi di modulazione ... del prodotto assicurativo proposto al momento della sottoscrizione del mutuo"; detti documenti riportano una data di elaborazione (4.2.2009) successiva di oltre un anno rispetto alla data di stipula del finanziamento e il periodo di validità del preventivo (30 giorni);
- l'importo della rata mensile indicato dalla ricorrente (€ 431,75), dal quale dovrebbe desumersi la conclusione del contratto assicurativo, risulta superiore alla rata di ammortamento del mutuo;
- nel caso in cui fosse effettivamente stata stipulata la polizza in questione, il relativo premio sarebbe stato eventualmente finanziato con una specifica linea di credito e non inglobato nell'importo del mutuo;
- *"non è emersa alcuna prova documentale, né alcuna registrazione informatica, che lasci anche solo supporre l'esistenza della supposta polizza assicurativa"*;
- l'ammontare del premio indicato da parte attrice (€ 5.400,00) differisce dagli importi dei preventivi prodotti dalla medesima;
- dal contratto di mutuo non emerge alcun riferimento alla polizza segnalata dalla ricorrente; risulta invece una polizza contro i "rischi di incendio ed accessori" dell'immobile ipotecato per una durata di 10 anni, offerta gratuitamente al cliente.

La convenuta ha, quindi, chiesto al Collegio, in via principale di respingere il ricorso in quanto infondato e "non avendo la parte ricorrente fornito la prova di qualsivoglia negligenza addebitabile" alla banca quale *causa petendi*; in via subordinata, di respingere la richiesta risarcitoria *"in ragione delle carenze probatorie e comunque dell'infondatezza della quantificazione del presunto danno"*.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

In data 28.11.2007 la ricorrente ha stipulato un mutuo fondiario di € 72.400,00, a tasso fisso, della durata di 30 anni; la medesima asserisce che l'importo del finanziamento ricomprendrebbe il premio per una polizza assicurativa di € 5.400,00 che non sarebbe



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stata attivata per errore dalla banca convenuta e che avrebbe dovuto coprire anche il rischio di disoccupazione.

Per comprovare le trattative condotte con la controparte relativamente alla polizza in questione, l'interessata ha prodotto alcuni documenti recanti la dicitura "simulazione ad uso interno filiale".

A questo proposito la convenuta ha evidenziato che detti documenti riportano la data del 4.2.2009, successiva alla stipulazione del contratto *de quo*, tranne uno che è privo di data e dell'indicazione del cliente.

Ciò chiarito in fatto e venendo all'esame del merito della vertenza, ritiene questo Collegio – in conformità a quanto si è già avuto occasione di rilevare in altre occasioni – di non poter accogliere l'istanza avanzata dalla ricorrente in quanto totalmente priva di qualsiasi riscontro probatorio.

Le doglianze avanzate nel ricorso all'origine della presente vertenza, infatti, non solo appaiono smentite dall'intermediario resistente, ma difetta qualsiasi evidenza sufficiente a far comprendere l'effettiva sussistenza e l'entità dell'illegittimità della condotta che sarebbe stata posta in essere dall'intermediario resistente, nonché le eventuali conseguenze pregiudizievoli che questa circostanza avrebbe causato alla ricorrente.

Nulla di tutto questo traspare con sufficiente evidenza da quanto allegato e documentato dalla ricorrente e ciò rende pressoché impossibile per il Collegio accertare l'effettivo svolgimento dei fatti.

Ora, poiché è noto che il Collegio è chiamato a decidere sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti, senza possibilità di svolgere ulteriore attività istruttoria, ne consegue che, nel presente giudizio, la decisione deve essere adottata avendo riguardo ai principi generali sull'onere della prova. Spettando alla ricorrente l'onere di provare le circostanze dedotte e allegate a fondamento delle proprie richieste, e non avendo adempiuto al suddetto onere, il Collegio ritiene di non poter accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO